



Sentenza n. 74 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 7 aprile 2020, deposito del 24 aprile 2020
comunicato stampa del 24 aprile 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 134 del 2019

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA
PENA – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – APPLICAZIONE IN
VIA PROVVISORIA– SEMILIBERTÀ – RAGIONEVOLEZZA

disposizioni impugnate:

- art. 50, comma 6, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della [Costituzione](#);

dispositivo:

accoglimento

La Corte ha ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, l. n. 354 del 1975 (legge sull'**ordinamento penitenziario**) sollevata dal magistrato di sorveglianza di Avellino per la supposta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata – nel testo risultante dalla novella operata dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 maggio 1998, n. 165 – avrebbe dovuto considerarsi incompatibile con tale principio, e con gli altri parametri indicati nell'atto di promovimento, nella parte in cui prevedeva che il magistrato di sorveglianza potesse applicare **in via provvisoria** la **semilibertà** soltanto nel caso di pena detentiva non superiore a sei mesi. In seguito alla pronuncia della Consulta, per effetto del dispositivo di accoglimento, il magistrato di sorveglianza potrà invece applicare in via provvisoria la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva di durata più lunga (non superiore a quattro anni), senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza.

Quanto alla motivazione della decisione, la Corte ha innanzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale, secondo cui il giudice rimettente avrebbe richiesto un intervento sostitutivo implicante scelte politiche riservate al legislatore, in

assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Tale eccezione è stata ritenuta non fondata giacché «i contenuti della pronuncia volta a ripristinare la legalità costituzionale in assunto violata restano, al contrario, puntualmente tracciati dalle coordinate del sistema vigente, e segnatamente dalla disciplina delle ipotesi evocate come *tertia comparationis*», ovvero le disposizioni della stessa legge che ammettono la possibilità di un'applicazione provvisoria di altre misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato libero: «disciplina alla quale, nella logica del giudice *a quo*, andrebbe allineata quella della fattispecie in discussione».

Nel merito, la Corte ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che la vigente legge sull'ordinamento penitenziario già consentiva al magistrato di sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell'**affidamento in prova al servizio sociale** al condannato che debba espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni. **Sulla base del confronto con tale ipotesi**, deve considerarsi **irragionevole non consentire** allo stesso magistrato **di anticipare anche la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà**, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario. In particolare, si osserva che «una volta che il legislatore abbia ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al *quantum* di pena che permette di fruire della misura – così come è avvenuto con l'introduzione della semilibertà “surrogatoria” [dello stesso affidamento: particolare figura di semilibertà, affiancata dalla legge n. 663/1986 alle due distinte figure già previste dall'art. 50 della legge sull'ordinamento penitenziario] – non v'è più alcuna ragione per lasciare (contraddittoriamente) disallineato *in peius* il beneficio “minore”, quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio in presenza di un pericolo di grave pregiudizio, tramite provvedimento dell'organo monocratico». La necessità di attendere la decisione del Tribunale di sorveglianza potrebbe infatti arrecare un grave **pregiudizio al percorso rieducativo del condannato**, «facendogli perdere l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, l'effetto **effetto risocializzante connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa *extra moenia***».

Pietro Masala